



Financial Focus

N.2/2025

Aprile - Giugno



Indice

1. Regolamentazione bancaria
2. Intermediari finanziari
3. Mercati finanziari
4. Comparto assicurativo
5. Antiriciclaggio
6. ESG
7. Dora e intelligenza artificiale
8. Blockchain e Cryptoassets

1. Regolamentazione bancaria

Conglomerati finanziari: decisione BCE sulla segnalazione dei rischi

4 aprile 2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE la Decisione (UE) 2025/673 della BCE, che modifica la Decisione (UE) 2023/1681 sulla segnalazione alla BCE dei dati di vigilanza riguardanti le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo all'interno dei conglomerati finanziari.

Contesto normativo:

- Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate devono segnalare al coordinatore nazionale (spesso la BCE) i rischi e le operazioni significative su base almeno annuale.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 ne definisce frequenza e formato.

Novità introdotte:

- La BCE, quale coordinatore ai sensi del Reg. (UE) 1024/2013, riceverà i dati attraverso le autorità nazionali competenti (ANC);
- Le ANC effettueranno un controllo preliminare prima di trasmettere i dati alla BCE.

Il focus resta su gruppi significativi in cui coesistono attività bancarie, assicurative e finanziarie, soggetti a vigilanza integrata.

Anagrafe dei soggetti: aggiornate le specifiche della Circolare n. 302/2018

8 aprile 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2025 il comunicato della Banca d'Italia relativo al secondo aggiornamento della Circolare n. 302/2018 sull'Anagrafe dei soggetti.

L'aggiornamento non modifica gli obblighi segnaletici vigenti per gli intermediari, ma introduce importanti novità tecnico-operative per lo scambio dati e recepisce nuove codifiche geografiche standard secondo lo standard ISO 3166 e i codici ISTAT.

I principali interventi riguardano:

- Unificazione della modalità di scambio dati per tutti gli enti che utilizzano il codice censito dell'Anagrafe dei soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla Centrale dei rischi;
- Riorganizzazione degli attributi anagrafici, distinti ora in obbligatori e non obbligatori;
- Facoltà di trasmettere nuovi dati, come la data di costituzione delle imprese e la località estera di residenza;
- Adozione di codici ISTAT e ISO 3166 in sostituzione dei codici proprietari per Comuni e Stati esteri;
- Possibilità di storicizzare le informazioni anagrafiche, indicando data di decorrenza e di termine;
- Ampliamento del glossario e aggiornamento delle segnalazioni nominative che utilizzano l'anagrafe;
- Spostamento degli schemi grafici dei flussi informativi dalla Circolare alla documentazione tecnica disponibile online.

Misure restrittive: Banca d'Italia recepisce gli Orientamenti EBA

8 aprile 2025

Con nota n. 48 dell'8 aprile 2025, Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti EBA/GL/2024/14 in materia di politiche, procedure e controlli interni per l'attuazione delle misure restrittive dell'UE e degli Stati membri, ai sensi della Direttiva (UE) 2024/1226.

Gli orientamenti, applicabili dal 30 dicembre 2025, definiscono un quadro comune di riferimento per garantire l'effettiva attuazione delle misure restrittive nei confronti di soggetti, attività o settori oggetto di sanzioni o limitazioni normative.

I principali contenuti riguardano:

- L'adozione di politiche aziendali documentate e di presidi interni dedicati;
- Il coinvolgimento attivo degli organi di governo nella supervisione dell'adeguamento;
- Il rafforzamento del ruolo delle funzioni di controllo di secondo livello;
- La necessità di predisporre meccanismi di rilevazione, valutazione e blocco di operazioni con soggetti sanzionati.

Gli orientamenti assumono valore di standard di vigilanza per Banche, SIM di classe 1 e 1-minus, Istituti di pagamento (IP) e Istituti di moneta elettronica (IMEL).

EBA aggiorna l'elenco degli indicatori per la valutazione del rischio

16 aprile 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un elenco aggiornato degli indicatori utilizzati per le analisi di rischio e una guida metodologica che ne descrive le modalità di calcolo, senza introdurre nuovi obblighi di segnalazione per banche o autorità competenti.

La guida consente una lettura coerente dei dati pubblicati da EBA, a beneficio sia delle autorità di vigilanza sia degli altri utilizzatori dei dati.

L'aggiornamento si basa sul reporting framework 4.0 e riguarda, tra gli altri, indicatori relativi a redditività, solvibilità, rischio operativo, nonché nuove metriche introdotte con CRR3/CRD6 e indicatori ESG e MREL.

ATECO 2025: istruzioni operative di BI per le segnalazioni

17 aprile 2025

Con comunicazione del 17 aprile 2025, Banca d'Italia ha fornito indicazioni operative agli operatori bancari in merito all'adozione della nuova classificazione ATECO 2025, predisposta da ISTAT. Le istruzioni riguardano l'adeguamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché dei dati relativi ai punti di accesso al contante.

Le modifiche si applicheranno a partire dalle segnalazioni riferite a date contabili successive al 1° gennaio 2026. Per i dati riferiti a date anteriori, anche se trasmessi nel 2026, resta invece in vigore la classificazione ATECO 2007.

Le novità introdotte interesseranno in particolare gli attributi informativi relativi al ramo di attività economica, al settore del crowdfunding e al codice ATECO dei merchant che offrono servizi di cash-back e cash-in-shop.

Gestione delle perdite operative legate a eventi fiscali: chiarimenti EBA

23 aprile 2025

L'EBA ha fornito nuovi chiarimenti su come calcolare le perdite derivanti da eventi legati a obblighi fiscali. Tali indicazioni si inseriscono in un contesto normativo aggiornato e mirano a rendere più trasparente la gestione dei costi associati a errori o ritardi nei pagamenti fiscali.

Secondo l'approccio chiarito, vanno inclusi nel computo delle perdite tutti gli oneri accessori come sanzioni, interessi di mora, spese legali o costi di riparazione dei sistemi informatici che hanno generato l'errore, ma non l'imposta originaria (salvo eccezioni).

Sono stati forniti sei esempi pratici:

- Nei casi in cui vi siano interessi o sanzioni e spese per correggere il sistema, questi costi vanno conteggiati.
- Se si è trattato solo di un ritardo senza conseguenze economiche accessorie, la perdita è pari a zero.
- Quando si ricevono rimborsi fiscali non dovuti, tutti gli importi restituiti (comprese sanzioni e spese accessorie) rientrano nel calcolo.

Queste precisazioni servono a migliorare la gestione interna degli eventi inattesi e a rafforzare la resilienza operativa delle organizzazioni.

Rischio di credito: aggiornati i principi guida del Comitato di Basilea

6 maggio 2025

Il Comitato di Basilea ha aggiornato i propri principi per la gestione del rischio di credito, a distanza di 25 anni dalla prima pubblicazione.

Le modifiche intendono allineare il documento al contesto attuale, tenendo conto delle evoluzioni normative, delle tendenze di mercato e delle nuove linee guida pubblicate negli ultimi anni.

I principi si concentrano su quattro aree chiave:

- definizione di un ambiente strutturato per la gestione del rischio;
- adozione di processi solidi per la concessione del credito;
- monitoraggio e amministrazione continua dell'esposizione;
- implementazione di controlli efficaci.

L'aggiornamento si basa anche sui riscontri emersi nel bollettino del luglio 2023, che evidenziava l'importanza di rivedere le pratiche in un contesto economico in evoluzione.

Il Comitato ha mantenuto l'impianto originario, limitandosi a revisioni tecniche per rimuovere elementi obsoleti o ridondanti. L'intento non è stato quello di introdurre nuovi concetti, ma di rendere più coerente l'applicazione dei principi alla luce degli standard più recenti.

Rischio di mercato e modellizzabilità: aggiornati i regolamenti UE

8 maggio 2025

L'8 maggio 2025 è stato pubblicato un nuovo regolamento UE che aggiorna tre atti normativi tecnici per riflettere recenti modifiche ai requisiti prudenziali nel contesto della gestione del rischio di mercato e della modellizzabilità dei fattori di rischio.

Le principali novità riguardano:

- i criteri per valutare la validità dei modelli attraverso test retrospettivi e l'analisi dei profitti e perdite teorici;
- nuove soglie per classificare la coerenza tra variazioni teoriche e ipotetiche del valore di portafoglio (fasce verde, gialla, arancione, rossa);
- la rimozione di una formula di aggregazione ormai superata;
- chiarimenti sull'utilizzo dei dati di mercato forniti da terzi, inclusi nuovi obblighi documentali per supportare tale uso;
- indicazioni più precise per il trattamento delle posizioni valutarie e su materie prime al di fuori dei portafogli di negoziazione, richiedendo policy dedicate e una chiara attribuzione delle responsabilità operative.

Queste modifiche mirano a rendere più coerente e trasparente l'applicazione dei modelli interni per la gestione del rischio di mercato, tenendo conto degli standard internazionali più recenti.

Transazioni infragruppo e rischio di cambio: chiarimenti operativi EBA

8 maggio 2025

L'EBA ha pubblicato nuove indicazioni in merito al trattamento delle operazioni infragruppo ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali consolidati legati al rischio di cambio, nell'ambito delle norme europee. Il chiarimento riguarda l'interpretazione del regime che consente, previa autorizzazione, di calcolare i requisiti su base consolidata compensando le posizioni tra società appartenenti allo stesso gruppo.

Nel caso in cui l'autorizzazione non sia concessa a tutte le entità, le posizioni vanno calcolate separatamente, includendo anche le operazioni infragruppo, e successivamente sommate.

Secondo EBA:

- A livello individuale, le operazioni infragruppo non possono essere escluse dal calcolo delle esposizioni al rischio di cambio o materie prime.
- A livello consolidato, solo se tutte le entità coinvolte sono autorizzate, è possibile compensare tali transazioni; in caso contrario, vanno mantenute nei calcoli separati.
- Va inoltre considerato l'impatto del cambio tra la valuta di bilancio delle singole società e quella del gruppo consolidato.

Infine, le transazioni infragruppo vanno considerate anche nella determinazione delle posizioni strutturali legate al rischio valutario consolidato.

Piani di risoluzione: nuove regole tecniche per la segnalazione dei dati

8 maggio 2025

L'EBA ha pubblicato la versione finale delle regole tecniche per la segnalazione dei dati relativi alla pianificazione delle risoluzioni. L'obiettivo è rendere le informazioni più accessibili e coerenti per le autorità responsabili della gestione delle crisi, migliorando l'efficienza nella raccolta e nell'elaborazione dei dati.

Le nuove disposizioni definiscono procedure e moduli standardizzati da utilizzare quando vengono richieste informazioni per redigere piani di risoluzione. È stato introdotto un approccio più modulare e proporzionato, che tiene conto della dimensione e della complessità dei soggetti coinvolti.

Le principali novità includono:

- eliminazione di raccolte dati duplicate da fonti diverse;
- riduzione degli obblighi per soggetti meno complessi;
- integrazione con dati già forniti tramite altri canali (es. CoRep, FinRep, MREL).

Con queste modifiche sarà abrogato l'attuale regolamento UE 2018/1624. Inoltre, entro fine 2025 verrà pubblicato un nuovo pacchetto tecnico (DPM, tassonomia, regole di validazione) da utilizzare per l'invio dei dati alle autorità.

La BCE sull'uso del servizio statistico BIRD OT nei servizi SEBC

12 maggio 2025

Il 12 maggio 2025 sono state pubblicate due decisioni della BCE che aggiornano le condizioni per l'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) da parte delle autorità nazionali ed europee. Le modifiche riguardano le decisioni del 2022 relative alla cooperazione nel quadro delle attività di supervisione e raccolta dati.

Le novità rafforzano il quadro operativo in cui le autorità possono:

- utilizzare servizi obbligatori del SEBC per adempiere ai propri compiti di vigilanza;
- accedere a servizi opzionali, su base volontaria, per specifiche esigenze operative.

Uno dei principali strumenti aggiornati è il BIRD OT (*Banks' Integrated Reporting Dictionary Operational Tasks*), un servizio statistico condiviso che fornisce un modello di dati armonizzato e un dizionario unico per le segnalazioni. Questo strumento mira a migliorare qualità, coerenza e uniformità delle informazioni trasmesse alle banche centrali. L'adozione del BIRD OT promuove la cooperazione tra autorità e semplifica il lavoro dei soggetti che devono effettuare segnalazioni, riducendo frammentazione e duplicazioni.

Liquidità: EBA aggiorna il monitoraggio su LCR e NSFR

14 maggio 2025

L'EBA ha pubblicato un nuovo rapporto sull'evoluzione dei principali indicatori di liquidità nel contesto europeo: il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e il coefficiente di finanziamento stabile (NSFR). L'aggiornamento si rende necessario anche alla luce delle tensioni finanziarie di marzo 2023, che hanno messo in evidenza l'importanza di una vigilanza più attenta sulla struttura delle passività e sulla concentrazione dei depositi.

Il documento analizza:

- il trattamento delle operazioni di reverse repo senza scadenza, chiarendo il loro riconoscimento nel calcolo dell'LCR;
- i criteri di identificazione delle attività e passività interdipendenti, alla luce dell'evoluzione dei tassi e dei comportamenti dei depositanti;
- le recenti variazioni nella composizione dei depositi operativi, con una riduzione delle componenti eccedenti.

La metodologia si basa sull'analisi di eventi attivatori (trigger) e su dati storici. Inoltre, la Relazione integra precedenti indicazioni su come classificare i depositi e su come valutare il rischio associato al loro comportamento in condizioni stressate.

EBA continuerà il monitoraggio e valuterà eventuali modifiche normative per adeguare l'attuale informativa sui rischi di liquidità.

Esposizioni ad alto rischio e CRR3: abrogate le linee guida EBA

16 maggio 2025

Con comunicato ufficiale, l'EBA ha annunciato l'abrogazione delle proprie Linee guida del 2019 relative alla classificazione delle esposizioni ad alto rischio. La decisione si collega all'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo (CRR 3), che ha modificato la struttura normativa di riferimento.

Le Linee guida, pubblicate nel marzo 2019, erano state introdotte per chiarire quando un'esposizione dovesse essere considerata ad alto rischio, contribuendo a una valutazione uniforme da parte degli operatori.

Tuttavia, a seguito delle recenti modifiche normative, questa categoria non è più presente. Il nuovo testo disciplina esclusivamente le "esposizioni subordinate", rendendo le precedenti indicazioni obsolete.

L'abrogazione mira a garantire maggiore certezza giuridica e coerenza interpretativa per tutti i soggetti coinvolti nel nuovo contesto regolamentare.

Pillar 3 Data Hub: al via il piano di onboarding per la nuova piattaforma EBA

23 maggio 2025

L'EBA ha pubblicato il piano operativo per l'onboarding degli operatori finanziari alla nuova piattaforma centralizzata *Pillar 3 Data Hub (P3DH)*, che raccoglierà e renderà pubbliche le informative prudenziali previste dalla normativa europea.

Questa iniziativa mira a rafforzare trasparenza, accessibilità e comparabilità delle informazioni, facilitando l'analisi e il confronto tra istituti da parte di stakeholder, analisti e investitori.

Il piano dettaglia:

- i passaggi che gli enti devono seguire per accedere e trasmettere i dati tramite il portale EUCLID Regulatory Reporting;
- le istruzioni tecniche per l'identificazione degli enti partecipanti;
- la tempistica di attivazione, che seguirà un approccio graduale.

La piattaforma raccoglierà i dati richiesti dal quadro regolamentare vigente e sarà pienamente operativa da dicembre 2025.

L'EBA invita gli operatori a iniziare i preparativi, così da garantire l'adeguato allineamento tecnico e organizzativo entro le scadenze previste.

EBA pubblica la versione 4.1 del framework di segnalazione

28 Maggio 2025

L'EBA ha pubblicato gli standard tecnici definitivi relativi alla versione 4.1 del proprio framework per le segnalazioni regolamentari, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza, l'efficienza e la centralizzazione delle informazioni prudenziali a livello europeo.

Il pacchetto include:

- regole di convalida,
- il modello dei punti dati (DPM),
- le tassonomie XBRL.

Queste specifiche tecniche supportano:

- l'attuazione dei modelli informativi del Pilastro 3, nell'ambito delle norme tecniche di implementazione (ITS),
- le Linee guida sulla segnalazione dei dati richiesti alle autorità competenti ai fini del monitoraggio della significatività dei fornitori di cripto-attività secondo il Regolamento MiCAR,
- l'integrazione del reporting sui pagamenti istantanei nel sistema DPM e nella relativa tassonomia.

Il nuovo framework entrerà in vigore nella seconda metà del 2025 e contribuirà all'alimentazione del Pillar 3 Data Hub, la piattaforma centralizzata EBA per l'informativa prudenziale, migliorando l'accessibilità e la comparabilità dei dati per tutti gli stakeholder.

EBA chiarisce l'applicabilità consolidata della SyRB

5 giugno 2025

Con la Q&A n. 7242/2024, l'EBA ha fornito un chiarimento interpretativo in merito alla possibilità per le autorità competenti di applicare, su base consolidata, una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) riconosciuta da un altro Stato membro dell'UE. Il quesito nasce dalla constatazione che, pur essendo l'art. 134 della Direttiva 2013/36/UE (CRD) alla base del meccanismo di riconoscimento reciproco delle misure macroprudenziali, non specifica espressamente il livello (individuale, subconsolidato, consolidato) a cui debba avvenire tale applicazione. Tuttavia, l'art. 133, par. 4 della stessa Direttiva prevede esplicitamente che il SyRB possa essere applicato a uno qualsiasi di questi livelli, a discrezione dell'autorità competente. Secondo EBA, le autorità di uno Stato membro che riconoscono un SyRB adottato da un altro Stato, possono legittimamente imporre l'applicazione su base consolidata, includendo così le esposizioni detenute tramite filiazioni estere operanti nello Stato che ha attivato la misura. Questa interpretazione trova fondamento anche nel crescente orientamento del CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), che nelle sue più recenti raccomandazioni (es. CERS/2023/13 e CERS/2024/2) invita gli Stati membri a estendere il riconoscimento del SyRB a livello consolidato, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e garantire una copertura adeguata dei rischi sistemici a livello di gruppo.

In conclusione, l'EBA conferma che, pur restando discrezionale per ciascuno Stato membro, il riconoscimento su base consolidata di un SyRB estero è giuridicamente ammissibile e coerente con il quadro normativo della CRD. Gli Stati sono incoraggiati ad allinearsi alle raccomandazioni del CERS o a fornire una motivazione formale qualora decidano di discostarsene.

Rischio operativo e redditi da locazione immobili da investimento

11 giugno 2025

Il Comitato di Basilea ha avviato una consultazione pubblica su una proposta di modifica tecnica al Framework di Basilea, con l'obiettivo di correggere una incoerenza nel trattamento dei redditi da locazione di immobili da investimento nell'ambito dell'approccio standardizzato per il rischio operativo.

Attualmente, i proventi da locazione sono inclusi tra gli “altri proventi operativi”, ma in molti casi derivano da leasing operativi, che, secondo altre parti del Framework, dovrebbero essere invece esclusi da tale categoria. Al contempo, i proventi da leasing, anche operativi, sono considerati tra i “redditi da interessi”, generando un conflitto interpretativo che può influenzare il calcolo dell'indicatore di business (BI) e, di riflesso, il requisito patrimoniale per il rischio operativo.

La modifica proposta prevede:

- la rimozione dei redditi da locazione di immobili da investimento dalla lista esemplificativa degli “altri proventi operativi”;
- l'aggiornamento della definizione di redditi da interessi, per includere esplicitamente i proventi da leasing finanziari e operativi.

L'intervento mira a migliorare la coerenza nella classificazione dei ricavi, tenuto conto della diversa volatilità e rischiosità delle componenti del BI. La consultazione resterà aperta fino al 25 luglio 2025.

Il Comitato ha inoltre pubblicato una serie aggiornata di FAQ sull'approccio standardizzato per il rischio di credito, già integrate nel Framework.

Avvio piattaforma ECMS: modifica alla disciplina Banca d'Italia

16 giugno 2025

In vista dell'avvio dello Eurosystem Collateral Management System (ECMS), previsto per il 16 giugno 2025, Banca d'Italia ha modificato la disciplina relativa alla conduzione delle operazioni di politica monetaria, in linea con gli indirizzi BCE/2024/22 e BCE/2024/37.

Il nuovo sistema armonizzerà la gestione delle garanzie nell'ambito delle operazioni dell'Eurosistema, introducendo cambiamenti nei requisiti operativi, nelle modalità di regolamento e nella gestione dei rifinanziamenti marginali. L'ECMS gestirà titoli, prestiti singolarmente conferiti, depositi a tempo e altri strumenti ammessi a garanzia, mentre i portafogli di prestiti aggiuntivi resteranno fuori dal perimetro della piattaforma.

Sono state aggiornate le condizioni generali, i contratti quadro e la Guida OPM; introdotti nuovi documenti operativi (Contratto ECMS, Guida ECMS, Guida Prestiti, Guida Portafogli) ed eliminati i riferimenti al programma TLTRO-III.

CRR3 e rischio operativo: EBA su business indicator e segnalazioni

17 giugno 2025

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato tre bozze definitive di standard tecnici (RTS e ITS), che dettagliano gli obblighi derivanti dal CRR 3 in materia di calcolo dell'indicatore di attività (Business Indicator – BI) e di informativa di vigilanza per il rischio operativo. I documenti attuano i mandati normativi previsti dagli artt. 314, 315 e 430 del CRR, modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623, e includono:

- RTS sul BI: specificano le voci incluse ed escluse nel calcolo dell'indicatore, nonché i criteri di adeguamento in caso di fusioni, acquisizioni o cessioni (con soglia di materialità per le cessioni di minore entità);
- ITS sulla mappatura BI-FINREP: associano ogni componente del BI alle celle del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, promuovendo uniformità e riduzione degli oneri di reporting;
- ITS modificati sull'informativa di vigilanza: aggiornano il quadro segnaletico per il rischio operativo, prevedendo informative più dettagliate e in linea con la nuova metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

Tra le principali novità: (i) Utilizzo di dati storici triennali effettivi per il calcolo del BI in caso di operazioni straordinarie, o in alternativa metodologie standardizzate; (ii) Esclusione delle entità cedute dal BI solo in presenza di condizioni specifiche e previa autorizzazione, salvo nei casi di cessioni non significative; (iii) Nuove segnalazioni armonizzate a supporto dell'adeguamento patrimoniale per rischio operativo, che includono maggior dettaglio sulla composizione dell'indicatore di business.

La prima data di applicazione per la segnalazione ai sensi delle nuove ITS è il 31 marzo 2026.

2. Intermediari finanziari

Cartolarizzazioni: modifiche proposte al Regolamento SECR

1 aprile 2025

Le Autorità europee di vigilanza (ESAs) hanno rilasciato una relazione con diverse proposte di modifica al Regolamento UE sulle cartolarizzazioni (SECR), con l'obiettivo di aumentarne l'efficacia e favorire lo sviluppo di mercati più solidi, trasparenti e stabili in Europa. Tra le principali raccomandazioni vi è l'ampliamento dell'ambito di applicazione del Regolamento, prevedendo che si applichi quando almeno una delle parti coinvolte nella cartolarizzazione sia stabilita nell'Unione europea.

La relazione propone inoltre di aggiornare la definizione di cartolarizzazione pubblica, includendo operazioni con titoli soggetti a prospetto approvato, negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, o commercializzati in modo ampio e standardizzato.

Tra le misure suggerite vi sono anche la semplificazione degli obblighi di trasparenza e reporting, con modelli più snelli e una migliore standardizzazione dei dati, e l'introduzione di criteri di proporzionalità per la due diligence, per facilitare agli investitori l'accesso a informazioni rilevanti e garantire un flusso continuo di dati.

La relazione raccomanda inoltre interventi specifici per migliorare il quadro delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), con particolare attenzione alle cartolarizzazioni in bilancio. Vengono infine proposti chiarimenti sulle regole di ritenzione del rischio, soprattutto per le Collateralised Loan Obligations (CLO), e un rafforzamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza europee, per assicurare un'applicazione coerente e coordinata delle norme a livello transfrontaliero.

Fondo prevenzione usura: il MEF sul saldo e stralcio delle operazioni

9 aprile 2025

Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato la Circolare n. 1 del 9 aprile 2025, contenente nuove indicazioni operative sulla gestione delle proposte di saldo e stralcio relative a crediti deteriorati garantiti con risorse pubbliche del Fondo per la prevenzione dell'usura (art. 15, L. 108/1996).

La Circolare aggiorna e integra le previsioni della precedente del 2015, ponendo particolare attenzione al bilanciamento tra l'efficacia nella gestione delle garanzie e la responsabilità derivante dall'utilizzo di fondi pubblici.

I principali elementi introdotti:

- Modello operativo uniforme per l'istruttoria e la formalizzazione delle proposte di saldo e stralcio;
- Procedura strutturata di valutazione, a tutela dell'interesse pubblico;
- Conferma del ruolo della Segreteria Antiusura nella valutazione delle operazioni.

Le nuove disposizioni sono efficaci dal 10 aprile 2025 e si applicano a Confidi, fondazioni e associazioni che operano con garanzie rilasciate tramite il Fondo prevenzione usura.

Gestione del rischio di liquidità: linee guida ESMA per fondi UE

15 aprile 2025

L'ESMA ha pubblicato la bozza di standard tecnici di regolamentazione (RTS) e la relazione finale sulle linee guida per la gestione del rischio di liquidità rivolte ai gestori di fondi UE, in particolare GEFIA e OICVM.

Le nuove norme chiariscono il funzionamento degli strumenti di gestione della liquidità, come le side pocket, che attualmente presentano regole variabili nei diversi Paesi europei. Le side pocket sono strumenti utilizzati per isolare attività illiquide in fondi chiusi, proteggendo gli investitori e modulando le richieste di rimborso in situazioni di stress di liquidità.

Le RTS e le linee guida sono sviluppate sulla base dei mandati conferiti dalla Direttiva OICVM (art. 18 bis) e dalla Direttiva AIFMD (art. 16, par. 2 nonies), entrambe recentemente aggiornate dalla Direttiva (UE) 2024/927.

Il calendario prevede l'elaborazione e pubblicazione delle linee guida entro il 16 aprile 2025, con un periodo di adeguamento di 12 mesi per i fondi esistenti.

L'ESMA garantirà la coerenza tra le RTS adottate dalla Commissione europea e le linee guida, traducendo queste ultime e monitorando l'adesione delle autorità nazionali competenti.

Questa iniziativa favorirà l'armonizzazione delle regole di gestione della liquidità e rafforzerà la stabilità del sistema finanziario europeo per gli intermediari finanziari non bancari.

Nuove regole UE per il calcolo del delta nelle opzioni su merci

5 maggio 2025

Il 5 maggio 2025 è stato pubblicato un aggiornamento normativo che introduce una nuova formula per calcolare il cosiddetto "delta di vigilanza" delle opzioni call e put legate a posizioni in materie prime. Il cambiamento mira a recepire le indicazioni internazionali in materia di gestione del rischio.

La formula modificata consente di tenere conto di contesti di mercato in cui i prezzi delle materie prime o i tassi di interesse possono assumere valori negativi. Inoltre, viene specificato come applicare una volatilità standardizzata adatta a queste condizioni, garantendo coerenza metodologica.

Le novità si ispirano al framework definito dal Comitato di Basilea, in particolare al metodo standardizzato per il rischio di controparte, e assicurano un allineamento tra le regole europee e quelle internazionali.

Confidi: chiarimenti MIMIT sulle spese legali per il recupero crediti

8 maggio 2025

Con la circolare n. 1010 del 6 maggio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito istruzioni operative ai Confidi sull'addebito al fondo rischi delle spese legali sostenute per azioni giudiziarie o transazioni finalizzate al recupero di crediti pubblici, non ancora soggette alla disciplina aggiornata del decreto 3 aprile 2024.

Le indicazioni riguardano in particolare le azioni avviate o deliberate prima del 20 novembre 2024, data dalla quale sarà applicabile il decreto 03/04/2024, così come modificato dal decreto direttoriale del 16 novembre 2024.

La circolare attua quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 03/04/2024 e stabilisce un regime transitorio specifico per il periodo compreso tra 3 aprile e 20 novembre 2024, fornendo criteri distinti rispetto a quelli previsti dalla versione definitiva del decreto.

Strumenti finanziari complessi: Banca d'Italia monitora i rischi

21 maggio 2025

Con il comunicato del 24 aprile 2025, Banca d'Italia ha diffuso i risultati del monitoraggio periodico sui rischi legati agli strumenti finanziari complessi, nell'ambito dei poteri di intervento a tutela del sistema finanziario.

A fine 2024, i titoli di debito in circolazione ammontavano a circa 2.945 miliardi di euro, di cui il 15% (pari a 440 miliardi) classificato come "complesso". I prodotti più rilevanti:

- Certificates: 85 miliardi (19% dei complessi)
- Obbligazioni strutturate: 33 miliardi (8%)

Le famiglie detengono direttamente 75 miliardi di questi strumenti, circa il 16% dei titoli di debito in loro possesso.

Notevole anche la crescita dei derivati complessi, come CDS, swaptions e opzioni non standardizzate, che nel 2024 hanno raggiunto un valore nozionale di 684 miliardi.

L'Autorità osserva che, pur essendo i rischi attualmente contenuti, i certificates in particolare possono comportare perdite rilevanti in scenari di mercato avversi. Il monitoraggio proseguirà, anche in ottica preventiva, per valutare eventuali interventi restrittivi se necessari alla stabilità del sistema.

EBA consulta su nuove regole per trasparenza e proporzionalità

22 maggio 2025

EBA ha avviato una consultazione pubblica per aggiornare il quadro dell'informativa al pubblico (Pilastro 3), in coerenza con le riforme introdotte dal nuovo regolamento prudenziale europeo (CRR 3). L'obiettivo è rafforzare la trasparenza e semplificare gli obblighi di rendicontazione, applicando un principio di proporzionalità.

Le modifiche riguardano:

- esposizioni azionarie;
- entità non bancarie sistemiche (cosiddetto "sistema bancario ombra");
- rischi ESG, ora estesi a tutti gli enti, non solo a quelli quotati.

L'informativa ESG sarà differenziata in base a dimensione e complessità dell'ente, con modelli semplificati per soggetti piccoli o non quotati. EBA propone inoltre di sostituire gradualmente vecchie linee guida, integrando i nuovi codici NACE e aggiornando il perimetro di rendicontazione sostenibile.

Previsti periodi transitori e maggiore flessibilità iniziale, anche tramite una possibile lettera di non intervento per evitare applicazioni troppo rigide dei nuovi modelli.

I contributi alla consultazione sono aperti fino al 22 agosto 2025.

NSFR: il Parlamento UE rende permanenti i fattori di finanziamento

22 maggio 2025

Il 22 maggio 2025 il Parlamento europeo ha approvato una modifica al regolamento sui requisiti di finanziamento stabile (NSFR), rendendo permanenti i coefficienti attualmente applicati alle operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi.

Inizialmente, era previsto un progressivo innalzamento dei fattori NSFR entro giugno 2025 (fino al 15%), ma tale aumento è stato annullato per evitare impatti negativi sui mercati. In particolare:

- la maggior parte di queste operazioni è garantita da titoli di debito sovrano;
- un aumento dei requisiti avrebbe potuto compromettere la liquidità di tali mercati e ostacolare la trasmissione della politica monetaria;
- si sarebbe creato un disallineamento rispetto agli standard internazionali, danneggiando la competitività europea.

L'EBA aveva segnalato che l'innalzamento avrebbe avuto effetti minimi sui livelli NSFR, ma non aveva valutato appieno le conseguenze sul debito pubblico e sui costi di finanziamento degli Stati.

La nuova normativa prevede inoltre una revisione quinquennale da parte dell'EBA sull'adeguatezza dei requisiti di finanziamento applicati.

Tutela dei fondi: chiarimenti EBA sui requisiti per i PSP non bancari

26 maggio 2025

A seguito della Q&A n. 7165 dell'8 maggio 2025, l'EBA ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 10 della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), in materia di requisiti di salvaguardia dei fondi ricevuti dagli utenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) non bancari.

In particolare, l'EBA ha precisato che, qualora una banca centrale offra conti espressamente destinati alla salvaguardia dei fondi, i PSP non bancari con accesso diretto ai relativi sistemi di pagamento possono depositarvi i fondi, adempiendo così agli obblighi previsti dall'art. 10 PSD2.

Diversamente, nel caso in cui la banca centrale non metta a disposizione conti di salvaguardia, il semplice mantenimento dei fondi su un conto di regolamento all'interno del sistema di pagamento non può essere considerato una misura idonea di tutela, qualora tali fondi siano ancora detenuti oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla loro ricezione.

L'EBA ribadisce che, in tali circostanze, i PSP non bancari devono:

- depositare i fondi in un conto separato presso un istituto autorizzato o presso la banca centrale (se previsto);
- oppure investirli in attività sicure, liquide e a basso rischio, conformemente alle disposizioni delle autorità nazionali competenti.

Questa interpretazione mira a rafforzare la protezione dei fondi degli utenti e a garantire una corretta applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa europea.

La legge di delegazione europea 2024

13 giugno 2025

La Legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) conferisce al Governo il compito di recepire numerosi atti normativi dell'UE, con impatti rilevanti su banche, intermediari, imprese e consumatori.

- In ambito consumer protection, si introducono nuove regole sui contratti di credito ai consumatori e sui servizi finanziari a distanza, rafforzando la trasparenza e le tutele.
- Il Listing Act mira a facilitare l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali, semplificando norme su prospetti, voto plurimo e obblighi informativi.
- Il pacchetto MiFID/MiFIR viene aggiornato per migliorare la trasparenza e vietare il pagamento per il flusso di ordini.
- Sul fronte prudenziale, si recepiscono modifiche al CRR, CRD, BRRD e Solvency II per rafforzare la gestione dei rischi, inclusi quelli ESG. Il nuovo quadro antiriciclaggio introduce il Regolamento AML, istituisce l'AMLA e rafforza i presidi nazionali.
- Rilevante anche la disciplina sulle obbligazioni verdi europee, che definisce standard per evitare greenwashing. Con il regolamento ESAP si crea un punto unico europeo di accesso ai dati finanziari e di sostenibilità.
- Infine, nuove norme UE rafforzano il contrasto alle violazioni delle sanzioni internazionali e introducono una tutela penale rafforzata dell'ambiente.

Cartolarizzazioni: proposte di modifica al quadro normativo UE

17 giugno 2025

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative per modificare il quadro normativo UE sulle cartolarizzazioni, con l'obiettivo di semplificare le regole esistenti, ridurre gli oneri operativi e rafforzare la stabilità finanziaria, sostenendo al contempo l'economia reale. L'iniziativa rientra nella nuova Strategia per l'Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU) ed è in linea con gli inviti del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo a rilanciare il mercato europeo delle cartolarizzazioni, considerato essenziale per l'Unione dei mercati dei capitali.

Le cartolarizzazioni consentono di trasformare crediti o altre attività illiquide in strumenti finanziari negoziabili, permettendo alle banche di liberare capitale e di concedere nuovi prestiti. Tuttavia, nonostante i miglioramenti normativi introdotti nel 2019, il mercato europeo resta poco sviluppato a causa di vincoli e costi eccessivi. Le proposte della Commissione intervengono su diversi regolamenti: quello sulle cartolarizzazioni (introducendo, tra l'altro, la distinzione tra cartolarizzazioni pubbliche e private), il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), il Regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e Solvency II per le imprese assicurative. L'obiettivo è un trattamento più proporzionato e coerente, riducendo gli ostacoli alla crescita del mercato.

Scoperti di conto “non affidati”: sì alla segnalazione in Centrale Rischi

24 giugno 2025

Banca d'Italia, con una nota del 24 giugno 2025, ha chiarito l'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi (CR) degli scoperti su conti correnti “non affidati”, ossia quei conti senza una linea di credito formalmente concessa dalla banca.

Sebbene tali conti permettano l'utilizzo solo del saldo disponibile, alcune operazioni, come addebiti di carte di credito, imposte o commissioni, possono generare sconfinamenti irreversibili, anche in assenza di fondi. Finora, secondo la Circolare 139/1991, erano segnalati solo gli sconfinamenti su conti affidati, cioè con fido concesso.

Gli intermediari hanno segnalato difficoltà tecniche nel distinguere gli sconfinamenti su conti affidati da quelli su conti non affidati, soprattutto quando l'addebito non può essere respinto. Per superare queste criticità e uniformare le segnalazioni, da giugno 2025 Banca d'Italia ha disposto che anche gli sconfinamenti su conti non affidati devono essere segnalati in Centrale dei Rischi se superano le soglie previste.

Questa modifica sarà ufficialmente inserita nel prossimo aggiornamento della Circolare 139/1991. Data l'importanza delle informazioni trasmesse e i potenziali effetti sui clienti, gli intermediari dovranno informare i clienti interessati, alla prima occasione utile, in conformità con l'articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB).

EBA sulle nuove Linee Guida per la gestione dell'outsourcing non ICT

8 luglio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato la consultazione pubblica sull'aggiornamento delle Linee Guida del 2019 in materia di outsourcing, con l'obiettivo di rafforzare il quadro regolamentare per la gestione dei rapporti con fornitori terzi non ICT, in particolare per le funzioni critiche o importanti esternalizzate da enti creditizi, SIM, istituti di pagamento e IMEL.

Le nuove Linee Guida definiscono requisiti puntuali per l'intero ciclo di vita degli accordi con terze parti: valutazione ex ante dei rischi, due diligence, stipula dei contratti, monitoraggio, strategie di uscita, gestione del subappalto e risoluzione. Particolare enfasi è posta sulla responsabilità ultima dell'organo di gestione, che deve garantire risorse adeguate alla supervisione e al presidio dei rischi, evitando situazioni in cui l'intermediario si trasformi in un "involucro vuoto".

La bozza di Linee Guida introduce inoltre criteri chiari per l'identificazione delle funzioni critiche o importanti, le quali richiedono un presidio rafforzato, e per la gestione del rischio di concentrazione, anche ai fini macroprudenziali. L'EBA segnala l'importanza, per le autorità competenti, di poter disporre di una documentazione completa e strutturata sugli accordi in essere.

Per favorire l'integrazione con gli obblighi DORA, il documento prevede la coerenza del registro degli accordi contrattuali tra fornitori ICT e non ICT, con possibilità di utilizzare un registro unificato. Per agevolare l'attuazione, è previsto un periodo transitorio di due anni per l'adeguamento dei contratti preesistenti.

La consultazione rimarrà aperta fino all'8 ottobre 2025.

3. Mercati finanziari

Politiche di esecuzione degli ordini sotto MiFID II: le linee guida ESMA

10 aprile 2025

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la relazione finale sugli standard tecnici relativi alla MiFID II, che guidano le imprese di investimento nella definizione e valutazione delle politiche di esecuzione degli ordini.

In base al nuovo articolo 27, paragrafo 10 della MiFID II, modificato dalla recente Direttiva di revisione, ESMA ha elaborato i Regulatory Technical Standards (RTS) che stabiliscono i criteri per assicurare l'efficacia di tali politiche, differenziando tra ordini eseguiti per clienti al dettaglio o professionali.

Gli RTS puntano a migliorare la qualità dell'esecuzione degli ordini e a rafforzare la protezione degli investitori. Tra i requisiti chiave, si trovano: la definizione della politica di esecuzione, che include la classificazione degli strumenti finanziari e la scelta delle sedi di esecuzione; le procedure per monitorare e valutare regolarmente l'efficacia della politica e dei meccanismi di esecuzione; la gestione dell'esecuzione tramite negoziazione per conto proprio; e le modalità di gestione delle istruzioni specifiche fornite dai clienti.

Listing Act: le proposte definitive ESMA in ambito MAR e MiFID

7 maggio 2025

L'ESMA ha pubblicato la versione finale delle proposte di atti delegati, nuovi o modificativi di atti esistenti, in ambito MAR e MiFID II, predisposti su richiesta della Commissione europea per supportare gli obiettivi del *Listing Act*: semplificare i requisiti di quotazione, migliorare l'accesso ai mercati dei capitali per le imprese dell'UE e rafforzare l'integrità del mercato.

Con il Regolamento (UE) 2024/2809, pubblicato lo scorso novembre, sono state apportate modifiche sostanziali al Regolamento MAR (n. 596/2014) e alla Direttiva MiFID II (n. 65/2014).

In ambito MAR, particolare rilievo assume la revisione dell'art. 17, in materia di comunicazione di informazioni privilegiate, che elimina l'obbligo di disclosure delle fasi intermedie nei processi prolungati e interviene sulla disciplina del ritardo. A tal fine, entro luglio 2026, la Commissione UE adotterà un atto delegato con un elenco non esaustivo di eventi finali rilevanti e dei relativi momenti di comunicazione.

Sul versante MiFID, l'art. 33 ha introdotto la categoria degli *SME Growth Markets (SME GM)*, per favorire l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali. Il *Listing Act* consente ora anche ai segmenti di MTF (sistemi multilaterali di negoziazione) di ottenere tale qualifica. I requisiti per la registrazione sono disciplinati dagli artt. 77–79 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, che verranno aggiornati, con l'introduzione anche di un nuovo art. 78-bis. Le proposte ESMA includono:

- Processi prolungati: identificazione dei momenti chiave per la disclosure dell'informazione privilegiata;
- Disciplina del ritardo: casistiche in cui non è consentito differire la comunicazione;
- CMOB: metodologia per individuare le sedi di negoziazione con significativa attività transfrontaliera.

Mercato EuroTLX: modifiche al regolamento per i Market Maker

12 maggio 2025

Con avviso n. 21677 del 12 maggio 2025, Borsa Italiana ha modificato il Regolamento del Mercato EuroTLX, segmento Bond-X, introducendo novità per l'attività degli operatori Market Maker. Le modifiche consentono a tali operatori di supportare la liquidità anche su titoli di debito non quotati su mercati regolamentati o MTF alla data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX.

Viene introdotta nel regolamento la definizione di “Market Maker”, inteso come l'operatore che può offrire supporto alla liquidità per:

- azioni e titoli di debito già quotati su almeno un mercato regolamentato o MTF;
- titoli di debito non quotati, purché Borsa Italiana, valutate le condizioni di liquidità dello strumento, consenta tale attività.

L'art. 6.5 del Regolamento viene aggiornato in coerenza con tale nuova possibilità.

Le modifiche sono entrate in vigore il 19 maggio 2025.

Sanzioni Consob: adottata la procedura degli “impegni”

4 giugno 2025

Con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, Consob ha modificato il Regolamento sui procedimenti sanzionatori, introducendo la procedura degli “impegni”, prevista dall’art. 196-ter del TUF (Legge Capitali).

La nuova disciplina consente l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio, se il soggetto coinvolto si impegna ad adottare specifiche misure correttive nei confronti dell’Autorità e del mercato.

La proposta di impegni va presentata entro 30 giorni dalla contestazione, prorogabile di ulteriori 30 giorni. Consob ha 30 giorni per richiedere chiarimenti o dichiarare l’irricevibilità.

Sono previsti criteri stringenti per l’ammissibilità e l’analisi della proposta: gravità e durata della condotta, precedenti del proponente, e idoneità delle misure a tutelare il mercato.

Consob può respingere o approvare la proposta e, anche in caso di approvazione, riaprire il procedimento se emergono violazioni degli impegni o fatti nuovi rilevanti.

Listing Act: sulle modifiche alla responsabilità civile da prospetto

12 giugno 2025

L'ESMA ha pubblicato i pareri tecnici definitivi richiesti dalla Commissione UE sul Regolamento Prospetto e sulla responsabilità civile da prospetto, a seguito delle modifiche introdotte dal *Listing Act* (Regolamento UE 2024/2809). Il pacchetto normativo, mira a semplificare l'accesso ai mercati dei capitali e prevede, tra l'altro, la revisione del contenuto, formato e approvazione dei prospetti, con attenzione particolare ai titoli ESG.

Nel parere, ESMA propone modifiche ai Regolamenti Delegati 2019/980 e 2019/979, suggerendo standardizzazione nella struttura dei prospetti, allegati informativi per strumenti ESG e aggiornamenti in vista dell'attuazione dell'ESAP. L'approccio è improntato a ridurre gli oneri amministrativi e armonizzare le prassi tra Stati membri, pur mantenendo elevata la tutela degli investitori.

In merito alla responsabilità civile da prospetto, ESMA – su mandato della Commissione – ha condotto una consultazione e raccolto evidenze da stakeholder e autorità nazionali. Pur riconoscendo la diversità tra i regimi degli Stati membri, l'Autorità non raccomanda modifiche all'attuale art. 11 del Regolamento Prospetto, poiché tali differenze non rappresentano oggi un ostacolo significativo alle offerte transfrontaliere.

Tuttavia, ESMA evidenzia due aree che potrebbero giustificare ulteriori riflessioni: le tutele per dichiarazioni previsionali e l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato (Regolamenti Roma I e II). Un'eventuale armonizzazione richiederebbe analisi giuridiche complesse e non sarebbe attuabile nel breve termine.

Prospetti non-equity: Consob alle nuove regole per le approvazioni

18 giugno 2025

Con la delibera n. 23574 del 28 maggio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno, la Consob ha introdotto nuove regole nel Regolamento Emittenti per velocizzare l'approvazione dei prospetti informativi relativi a titoli non-equity. L'iniziativa risponde alla delega conferita dal TUF e ha l'obiettivo di rendere il mercato dei capitali italiano più attrattivo e competitivo. Il principale cambiamento è l'introduzione dell'articolo 8-bis, che affida al Responsabile di Divisione della Consob – con possibilità di delega interna – il potere di approvare tali prospetti, garantendo così maggiore flessibilità e rapidità.

Tuttavia, alcuni casi restano sotto la competenza della Commissione, come situazioni di incertezza sulla continuità aziendale, emissioni legate a operazioni di ristrutturazione, omissioni informative rilevanti, prospetti redatti da emittenti di Paesi terzi o relativi a crypto-attività e strumenti finanziari particolarmente complessi. Inoltre, il Responsabile di Divisione sarà incaricato anche dell'emissione del certificato di approvazione previsto dalla normativa europea (Regolamento Prospetto).

4. Comparto assicurativo

EIOPA su semplificazione normativa e riduzione degli oneri amministrativi

8 aprile 2025

L'EIOPA ha presentato un piano per semplificare la normativa e ridurre gli oneri amministrativi a carico del settore assicurativo e previdenziale, puntando a creare un mercato unico più competitivo e resiliente. L'approccio dell'Autorità si basa su una regolamentazione più armonizzata e una vigilanza efficace a livello europeo, salvaguardando i diritti dei consumatori e la stabilità del sistema.

Tra le iniziative chiave figurano la semplificazione delle linee guida Solvency II, la riduzione dei dati richiesti per la rendicontazione, l'introduzione del principio di proporzionalità e una minore frequenza degli stress test. EIOPA intende inoltre contribuire alla semplificazione della rendicontazione sulla sostenibilità, garantendo l'accesso a dati standardizzati per affrontare i rischi climatici.

L'Autorità sottolinea che semplificare non significa trasferire gli obblighi a livello nazionale, ma eliminare le divergenze normative tra Paesi, promuovendo un quadro coeso e duraturo. Infine, propone un maggiore coinvolgimento nei processi legislativi dell'UE per assicurare coerenza e supportare una vigilanza più uniforme, in particolare per le imprese che operano su base transfrontaliera.

Nuove istruzioni IVASS sul trattamento dei reclami accolti

16 aprile 2025

Con una comunicazione del 16 aprile 2025, IVASS ha aggiornato le modalità operative per la gestione dei reclami classificati come “accolti” da parte delle imprese assicurative. A partire dal 1° luglio 2025, sarà obbligatorio allegare un file in formato .xml alle risposte inviate a IVASS in relazione alle istruttorie sui reclami, esclusivamente nei casi in cui l’impresa abbia riconosciuto fondate le contestazioni dell’assicurato.

Il file dovrà essere compilato secondo le specifiche tecniche indicate in un apposito allegato tecnico fornito da IVASS, accompagnato anche da un esempio pratico per agevolare gli operatori.

Questa nuova misura si inserisce nel percorso di rafforzamento della trasparenza e tracciabilità nella gestione dei reclami, e si collega a precedenti comunicazioni dell’Istituto datate 2013, 2018 e 2022.

L’obiettivo perseguito è quello di standardizzare ulteriormente le procedure e migliorare il monitoraggio dell’effettiva tutela degli assicurati.

EIOPA: comunicazione efficace per le polizze contro le catastrofi naturali

22 aprile 2025

EIOPA ha pubblicato un'analisi focalizzata sulla qualità delle informazioni fornite ai consumatori nelle polizze assicurative per l'abitazione contro catastrofi naturali (CatNat), con l'obiettivo di migliorare la comprensione e ridurre il fenomeno dell'“illusione assicurativa” – ovvero la falsa percezione di essere coperti.

Lo studio ha evidenziato buone pratiche in diversi Documenti Informativi sui Prodotti Assicurativi (IPID), ma anche criticità rilevanti: linguaggio vago, incoerenze terminologiche, esclusioni non chiaramente esplicitate e utilizzo eccessivo di riferimenti esterni ai termini di polizza. Tutti elementi che possono ostacolare una decisione consapevole da parte dell'assicurato.

EIOPA ha individuato raccomandazioni operative: uso di una terminologia uniforme, supporti visivi nei Termini e Condizioni, definizione trasparente delle coperture facoltative e delle limitazioni, indicazioni agli intermediari, aggiornamento periodico degli IPID, valutazione puntuale del mercato di riferimento e sviluppo di strategie di comunicazione proattive.

La chiarezza nella comunicazione delle coperture CatNat è essenziale per colmare il gap di protezione esistente e garantire un'efficace tutela del consumatore, specie in un contesto climatico in continua evoluzione.

Arbitro assicurativo: le disposizioni attuative IVASS

23 maggio 2025

Con il Provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025, IVASS ha adottato le disposizioni tecniche e attuative previste dall'art. 13 del decreto MIMIT 6 novembre 2024, n. 215, riguardanti l'Arbitro Assicurativo e le modalità di svolgimento delle procedure ADR tra imprese/intermediari e clientela nei servizi assicurativi.

Tra i principali contenuti:

- Adesione all'Arbitro Assicurativo: le imprese e gli intermediari che non intendono aderire devono comunicarlo a IVASS entro il 30 luglio 2025, indicando il sistema FIN-NET alternativo e il relativo sito web.
- Selezione dei componenti del collegio: IVASS pubblicherà un avviso sui propri canali istituzionali con modalità e termini per la presentazione delle candidature.
- Svolgimento delle riunioni del collegio: viene formalizzata l'operatività della Segreteria tecnica, le modalità (prevalentemente telematiche) di convocazione e gestione delle sedute e le funzioni di coordinamento del Presidente.

Accesso al portale ricorsi: sul sito dell'Arbitro sarà disponibile un portale telematico guidato per la presentazione dei ricorsi, che potranno essere rivolti:

- alle imprese, anche per comportamenti di dipendenti e intermediari in sezione C del RUI;
- agli intermediari delle sezioni A, B, D, F (e relativi collaboratori in sezione E);
- agli intermediari dell'elenco annesso al RUI, per le attività di propria competenza.

Arbitro assicurativo: IVASS pubblica le risposte alla consultazione pubblica

26 maggio 2025

IVASS ha reso noti gli esiti della consultazione sullo schema di Regolamento attuativo dell'Arbitro Assicurativo accompagnati da risoluzioni esplicative alle osservazioni ricevute. Ecco i principali chiarimenti forniti:

- ADR finanziari: sarà attivata una collaborazione strutturata tra ABF, ACF e Arbitro assicurativo, anche tramite protocolli d'intesa.
- Sinistri CARD: i ricorsi devono essere rivolti alla propria compagnia assicurativa, non a quella del responsabile civile.
- Sinistri con sospetto di frode: restano esclusi dalla competenza dell'Arbitro. L'accertamento spetta solo all'Autorità giudiziaria.
- RC sanitaria: l'azione diretta ex art. 12, c. 6 L. 24/2017 è ammessa anche per contratti anteriori al decreto attuativo del 2024.
- Informativa al cliente: IVASS aggiornerà i Regolamenti 40 e 41/2018 per integrare i riferimenti all'Arbitro nel DIPA e online.
- Reclami e ricorsi: le due procedure sono parallele e non si escludono a vicenda. Le decisioni dell'Arbitro sono pubbliche se disattese.
- Competenze e responsabilità: l'Arbitro può essere adito contro compagnia e intermediario, entrambi solidalmente responsabili.
- Imprese estere in LPS: devono riferirsi all'ADR dello Stato della sede legale, non della sede secondaria.
- Cessionari del credito: non possono agire davanti all'Arbitro se privi di titolo diretto dal contratto assicurativo.

Polizze CAT-NAT: in GU la legge che differisce l'obbligo per le PMI

27 maggio 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 78/2025, che converte il D.L. 39/2025 sulle polizze assicurative contro rischi catastrofali (CAT-NAT).

La norma proroga l'obbligo di stipula per le micro, piccole e medie imprese:

- Medie imprese: obbligo dal 1° ottobre 2025;
- Micro e piccole imprese: obbligo dal 31 dicembre 2025;
- Per le grandi imprese, resta confermato l'obbligo dal 1° aprile 2025, con sanzioni applicabili a partire dal 30 giugno 2025.

La legge introduce ulteriori novità:

- Il valore assicurato sarà calcolato in base a parametri oggettivi (es. ricostruzione a nuovo per immobili).
- Alcuni limiti assicurativi (es. franchigie, premi) non si applicano a specifiche grandi imprese.
- Il Garante per i prezzi vigilerà sui contratti.
- Solo gli immobili con titolo edilizio valido saranno coperti: altrimenti niente indennizzi o contributi pubblici.
- Se l'impresa assicura beni di terzi, l'indennizzo andrà al proprietario e dovrà essere usato per il ripristino.

Imposta di bollo sulle polizze vita: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

5 giugno 2025

Con la Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025.

I principali punti:

- L'imposta di bollo dovuta dalle imprese assicurative sarà versata annualmente;
- Per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, l'imposta pregressa sarà rateizzata:
 - 50% entro il 30/06/2025;
 - 20% nel 2026 e 2027;
 - 10% nel 2028.
- Il versamento avviene tramite modello F24 ed è ammessa la compensazione orizzontale con altri crediti tributari;
- L'imposta speciale annuale sarà calcolata al netto di quella ordinaria dovuta sulle comunicazioni;
- Per polizze emesse da imprese estere non bi-optate e gestite da fiduciarie o intermediari italiani, l'imposta continua ad essere versata dagli intermediari, secondo le regole già in vigore;
- In caso di scadenza o riscatto della polizza entro il 2028, restano fermi i termini di versamento per le imposte pregresse.

EIOPA sull'integrazione del mercato assicurativo in UE

19 giugno 2025

EIOPA ha pubblicato la sua risposta alla consultazione della Commissione europea sull'integrazione dei mercati dei capitali UE, focalizzandosi sul settore assicurativo.

L'Autorità sottolinea che, pur essendo operativo, il mercato unico assicurativo è ancora lontano da un'effettiva integrazione: vigilanza disomogenea, tutela non uniforme dei consumatori e frammentazione normativa ostacolano lo sviluppo del settore.

Le proposte di EIOPA:

- Rafforzare la vigilanza UE sulle attività transfrontaliere, anche tramite strumenti più efficaci e applicabili;
- Semplificare la struttura della vigilanza per evitare risposte frammentarie o duplicate da parte delle autorità nazionali;
- Promuovere coerenza nei modelli interni usati dalle compagnie per garantire uniformità nei requisiti patrimoniali e parità di condizioni concorrenziali;
- No a poteri ispettivi diretti per EIOPA, ma sì a una collaborazione più profonda nei collegi di vigilanza.

IAIS: linee guida per l'adozione di un regime di solvibilità basato sul rischio

26 giugno 2025

L'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) ha pubblicato nuove linee guida operative rivolte alle autorità di vigilanza per l'implementazione di regimi risk-based solvency (RBS) nel settore assicurativo.

L'obiettivo è accompagnare la transizione dai vecchi sistemi di solvibilità a modelli basati sul rischio, in grado di rafforzare la resilienza del settore, promuovere un'allocazione efficiente del capitale e migliorare l'efficacia della vigilanza.

Principi guida della transizione:

- Pianificazione graduale con tappe intermedie, consultazioni pubbliche e approccio proporzionale;
- Comunicazione trasparente con le imprese per ridurre l'incertezza normativa;
- Supporto tecnico e sviluppo di capacità analitiche per valutare i profili di rischio;
- Misure transitorie per mitigare l'impatto macroprudenziale (es. capital add-on temporanei);
- Allineamento internazionale con gli Insurance Core Principles (ICP) e con i regimi di vigilanza di altri Paesi.

5. Antiriciclaggio

Segnalazioni AML: aggiornati i codici ATECO 2025

4 aprile 2025

Banca d'Italia e UIF comunicano che dal 1° gennaio 2026 sarà obbligatorio utilizzare la nuova classificazione ATECO 2025 nelle segnalazioni e comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

L'aggiornamento segue la revisione della codifica NACE, introdotta a livello europeo dal Regolamento delegato (UE) 2023/137.

Fino al 31 dicembre 2025, resta in uso la classificazione ATECO 2007, corrispondente alla NACE Rev. 2.

L'adeguamento riguarda le segnalazioni aggregate (SARA), le comunicazioni oggettive (OGG) e quelle sui trasferimenti verso la Russia (TRU), nonché le segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

SOS: l'UIF sulle comunicazioni di operazioni sospette della PA

22 aprile 2025

L'Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato la newsletter n. 3/2025, dedicata al ruolo crescente della Pubblica Amministrazione nel sistema di prevenzione antiriciclaggio, con focus sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) inviate dagli uffici pubblici.

Nel complesso, le SOS provenienti dalla PA hanno raggiunto quota 2.301, con un trend in costante crescita che riflette l'efficacia delle attività di sensibilizzazione condotte dalla UIF, soprattutto in relazione alla gestione delle risorse pubbliche collegate al PNRR.

Le segnalazioni riguardano prevalentemente agevolazioni alle imprese, con anomalie legate a falsi requisiti, assetti proprietari opachi e, spesso, a fenomeni transfrontalieri. La quasi totalità delle SOS nel 2024 è riconducibile a due enti centrali, mentre il contributo degli enti territoriali, pur presente, resta marginale.

La registrazione al portale Infostat-UIF ha agevolato il dialogo tra PA e UIF, rafforzando l'efficacia delle attività di analisi e la qualità della collaborazione istituzionale.

Travel Rule: aggiornamenti GAFI su sicurezza pagamenti

18 maggio 2025

Il FAFT-GAFI ha aggiornato la Raccomandazione 16, nota come “Travel Rule”, per semplificare i requisiti internazionali relativi agli asset virtuali e rafforzare la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri, con l’obiettivo di migliorare l’individuazione dei reati finanziari come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La normativa richiede che informazioni essenziali sull’ordinante e sul beneficiario siano disponibili per autorità competenti, unità di informazione finanziaria e istituti finanziari, facilitando l’identificazione di transazioni sospette e l’applicazione di misure di contrasto. Le modifiche prevedono chiarimenti sulle responsabilità nella catena di pagamento, requisiti informativi standardizzati per pagamenti peer-to-peer superiori a 1.000 USD/EUR, e l’adozione di nuove tecnologie per la prevenzione di frodi ed errori. Rimangono escluse le transazioni con carta per l’acquisto di beni e servizi, con chiarimenti sull’ambito di applicazione.

Tali aggiornamenti, parte della tabella di marcia del G20 per pagamenti più rapidi e trasparenti, entreranno in vigore entro il 2030 e includeranno linee guida di supporto per il settore, riflettendo l’evoluzione dei servizi finanziari digitali e garantendo una maggiore protezione nell’ambito dei pagamenti internazionali.

Report FAFT/GAFI su finanziamento armi di distruzione di massa

20 giugno 2025

Il FAFT/GAFI ha pubblicato il rapporto “Complessi schemi di finanziamento della proliferazione e di evasione delle sanzioni”, che mette in luce gravi vulnerabilità del sistema finanziario globale nel contrastare il finanziamento delle armi di distruzione di massa. Solo il 16% dei paesi valutati ha raggiunto un’efficacia elevata o sostanziale negli 11 Immediate Outcome, indicatori chiave per valutare la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare nell’applicazione delle sanzioni finanziarie legate alla proliferazione.

Il rapporto evidenzia la necessità urgente di rafforzare la conformità tecnica e l’efficacia dei controlli sia nel settore pubblico sia in quello privato. Viene ulteriormente fornita un’analisi dettagliata delle tecniche in evoluzione per eludere le sanzioni, inclusi metodi che sfruttano reti di approvvigionamento e società di facciata per procurarsi beni e tecnologie a duplice uso.

Quattro principali tipologie di elusione emergono: uso di intermediari per aggirare le sanzioni, oscuramento della titolarità effettiva, impiego di asset virtuali e sfruttamento dei settori marittimo e della navigazione. Il rapporto suggerisce inoltre pratiche efficaci, come partenariati pubblico-privati per migliorare la condivisione delle informazioni e l’emissione di avvisi dettagliati per facilitare le segnalazioni di attività sospette da parte degli istituti finanziari. Infine, fornisce indicatori di rischio pratici per identificare potenziali evasioni, come l’uso di società fittizie o discrepanze negli indirizzi IP rispetto alla posizione geografica del cliente, offrendo così strumenti concreti per rafforzare la lotta contro il finanziamento della proliferazione.

Inclusione finanziaria e misure AML: linee guida aggiornate FAFT/GAFI

20 giugno 2025

Il GAFI ha pubblicato una versione aggiornata delle Linee Guida sull'inclusione finanziaria e sulle misure AML/CFT/CPF, con l'obiettivo di aiutare i Paesi e gli operatori privati ad adottare controlli proporzionati e basati sul rischio, capaci di rafforzare l'integrità del sistema finanziario senza ostacolare l'accesso ai servizi per i soggetti più vulnerabili.

Il documento recepisce le modifiche apportate nel 2024 alla Raccomandazione 1 degli Standard GAFI, che rafforza l'aspettativa che le misure AML/CFT siano attuate secondo un approccio realmente proporzionato, promuovendo contestualmente l'inclusione finanziaria.

Le nuove Linee Guida chiariscono che inclusione e contrasto alla criminalità finanziaria non sono obiettivi in conflitto, ma si rafforzano reciprocamente: l'accesso regolato e trasparente ai servizi finanziari è uno strumento essenziale per allontanare i soggetti illeciti dal sistema e facilitare le indagini delle autorità competenti.

Il GAFI incoraggia l'adozione di soluzioni flessibili, in particolare nei confronti di categorie svantaggiate (aree rurali, contesti fragili, individui con difficoltà nella verifica dell'identità), anche attraverso modalità di identificazione alternative e semplificate, purché coerenti con la valutazione dei rischi.

Il documento, articolato in quattro sezioni, sviluppa un quadro operativo per l'applicazione pratica del risk-based approach, con esempi concreti di implementazione tratti da esperienze internazionali. In parallelo, il GAFI ha pubblicato anche l'aggiornamento della propria metodologia di valutazione, per allinearla alle nuove previsioni della Raccomandazione 1.

Disposizioni AML per operatori non finanziari: le modifiche in GU

24 giugno 2025

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 due provvedimenti della Banca d'Italia del 16 giugno 2025, che aggiornano la disciplina antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco ex art. 8 D.L. n. 350/2001.

Le modifiche recepiscono gli esiti della consultazione pubblica avviata nell'aprile 2024 e tengono conto delle novità introdotte dal D. Lgs. 125/2019, correttivo al decreto antiriciclaggio, con particolare riferimento all'organizzazione interna degli operatori e ai requisiti in tema di adeguata verifica della clientela.

Tra gli interventi più rilevanti si segnalano:

- la definizione più puntuale delle funzioni di controllo AML (primo, secondo e terzo livello);

- l'introduzione dell'esponente responsabile AML in seno all'organo di gestione;

- l'ampliamento degli obblighi informativi verso Banca d'Italia, inclusi quelli su assetti proprietari e licenze prefettizie;

- la formalizzazione dei criteri per l'autovalutazione del rischio AML/CFT e lo schema della relazione annuale della funzione antiriciclaggio;

- la revisione complessiva della disciplina sanzionatoria, con focus su violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Nel provvedimento del 4 febbraio 2020 in materia di adeguata verifica, sono state inoltre allineate le definizioni ai riferimenti normativi vigenti, ridefinite le modalità di profilatura e accentrata la disciplina sul monitoraggio della clientela.

6. ESG

Pacchetto Omnibus: UE approva rinvio obblighi sostenibilità

3 aprile 2025

Il Parlamento Europeo ha approvato il 3 aprile 2025 la proposta della Commissione UE di posticipare l'entrata in vigore di alcuni obblighi legati alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese, nota come proposta "Stop the clock" del pacchetto Omnibus I.

La misura prevede un rinvio di due anni per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione previsti dalla Direttiva CSRD (2022/2464) per le grandi imprese e le PMI quotate che non hanno ancora iniziato a comunicarli. Inoltre, viene posticipato di un anno il termine per l'adozione e la prima fase di applicazione della Direttiva CSDDD (2024/1760) sul dovere di diligenza aziendale.

La CSRD definisce scadenze diverse in base alle dimensioni delle imprese, con l'obbligo di comunicare le informazioni di sostenibilità dal 2025 per le più grandi fino al 2027 per le PMI escluse le microimprese. Il rinvio mira a evitare costi inutili per le aziende ancora in fase di adeguamento.

Il posticipo della CSDDD intende fornire più tempo per prepararsi e per l'emissione degli orientamenti pratici da parte della Commissione Europea.

La proposta entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE e dopo l'approvazione finale del Consiglio UE.

Green Bond: le nuove linee guida ESMA per i revisori esterni

7 aprile 2025

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione pubblica sui restanti Regulatory Technical Standards (RTS) relativi ai revisori esterni, in base al Regolamento europeo sui green bond (Regolamento UE 2023/2631).

Gli standard tecnici riguardano diversi aspetti del regime di revisione esterna dei green bond, tra cui: l'adeguatezza e l'efficacia di sistemi, risorse e procedure; le competenze e l'accesso alle informazioni della funzione di compliance; la robustezza delle procedure amministrative, contabili e dei controlli interni, compresi quelli sui sistemi informativi; la qualità e l'affidabilità delle fonti informative impiegate nelle revisioni; nonché le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento e la notifica di eventuali modifiche sostanziali a tali informazioni.

ESMA ritiene che questi standard contribuiranno a rafforzare la trasparenza e la solidità delle revisioni esterne dei green bond europei, aumentando così la fiducia degli investitori nel corretto impiego del capitale verso la transizione verde.

La consultazione rimane aperta fino al 30 maggio 2025, mentre la relazione finale e la bozza di RTS sono previste per la presentazione alla Commissione Europea entro il 21 dicembre 2025.

Dashboard ESG: nuovi strumenti per il monitoraggio dei rischi

28 aprile 2025

È stato pubblicato un nuovo strumento interattivo per monitorare i rischi legati ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), con particolare attenzione al rischio climatico.

Gli indicatori di rischio ESG sono stati sviluppati in conformità all'art. 29, lett. f), del Regolamento istitutivo dell'EBA (Regolamento 1093/2010/UE). Gli indicatori sono costruiti sulla base dei dati ESG del terzo pilastro comunicati dalle banche al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024 e offrono indicatori comparabili tra Paesi e soggetti.

Due le principali aree di rischio analizzate:

- Rischio di transizione, connesso all'esposizione verso settori ad alta intensità di emissioni: oltre il 70% delle esposizioni è legato a imprese potenzialmente coinvolte in cambiamenti normativi o tecnologici.
- Rischio fisico, cioè l'impatto di eventi climatici estremi: l'esposizione in aree a rischio elevato si mantiene sotto il 30% in media, ma la qualità dei dati varia sensibilmente.

Il quadro considera anche i finanziamenti immobiliari: circa la metà dei prestiti è garantita da immobili con buoni livelli di efficienza energetica. Tuttavia, le stime si basano spesso su proxy, e vanno lette con cautela.

Infine, lo strumento misura l'allineamento con la tassonomia verde europea: l'indice medio rimane ancora basso (intorno al 3%), ma è previsto un aumento progressivo man mano che l'economia si adatta ai nuovi criteri di sostenibilità.

Fornitori rating ESG: ESMA consulta su conflitti d'interesse e disclosure

2 maggio 2025

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha posto in consultazione una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS), ai sensi del Regolamento sui rating ESG (Regolamento 2024/3005/UE), che concerne diversi aspetti regolamentari applicabili ai fornitori di rating ESG.

Al fine di agevolare l'attuazione del regolamento, ESMA ha ricevuto una serie di deleghe per elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione relativamente all'attività di tali fornitori, e in particolare nelle aree dell'autorizzazione, del riconoscimento, della separazione delle attività e dell'informativa al pubblico.

Più nel dettaglio, la bozza comprende dunque:

- le informazioni da fornire nelle domande di autorizzazione e riconoscimento da parte dei fornitori di rating;
- le misure e le salvaguardie che dovrebbero essere messe in atto per mitigare i rischi di conflitti di interesse all'interno dei fornitori di rating ESG, che svolgono attività diverse dalla fornitura di rating;
- le informazioni che dovrebbero divulgare al pubblico, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati, nonché agli utenti dei rating ESG.

La consultazione è aperta sino al 20 giugno 2025: ESMA prevede di pubblicare una relazione finale e di presentare la bozza di RTS alla Commissione europea per l'adozione nell'ottobre 2025.

Rischi climatici e ambientali nelle LSI: buone prassi Banca d'Italia

27 maggio 2025

Il 27 maggio 2025, Banca d'Italia ha pubblicato un documento che sintetizza i risultati dell'analisi condotta sui piani di azione 2023-2025 delle banche meno significative (LSI) in materia di rischi climatici e ambientali. L'attività ispettiva e di dialogo supervisionato ha evidenziato importanti eterogeneità nel grado di avanzamento. A fronte di iniziative significative in tema di governance e strategia, sono emerse criticità diffuse nella disponibilità e qualità dei dati, nei sistemi informativi e nell'effettiva integrazione dei rischi ESG nei processi operativi.

Evidenze principali: (i) Maggiore allineamento nelle aree di governance e organizzazione; ritardi nelle attività IT e nella raccolta dati; (ii) Alcune LSI hanno avviato pratiche virtuose, tra cui: offerte di finanziamenti legati a obiettivi ESG, emissione di obbligazioni green/social, assicurazioni contro rischi fisici e iniziative di formazione interna; (iii) Solo una parte limitata degli intermediari ha integrato i rischi ESG nei framework ICAAP, ILAAP e RAF, mentre l'integrazione nei processi di credito e nei sistemi di controllo è ancora in corso; (iv) In crescita la rendicontazione volontaria su aspetti ESG, anche in vista degli obblighi CSRD.

Buone prassi rilevate:

- Attribuzione di responsabilità ESG al CdA e aggiornamento dei regolamenti interni;
- Integrazione dei fattori C&A nei modelli di stima del capitale interno e nelle politiche di credito;
- Introduzione di sistemi per la georeferenziazione dei rischi fisici e due diligence ESG sui fornitori;
- Adozione di KPI ambientali nei processi strategici e reporting in linea con TCFD.

Nel 2025 proseguiranno le attività di monitoraggio, con focus sul completamento delle azioni previste entro la fine del ciclo triennale.

Linee guida ESAs sugli stress test ESG per le autorità di vigilanza

27 giugno 2025

Le Autorità europee di vigilanza (ESAs) hanno lanciato una consultazione su una bozza di linee guida congiunte riguardanti gli stress test ESG nei settori bancario e assicurativo, ai sensi dell'art. 100 della CRD e dell'art. 304 di Solvency II.

La bozza non introduce nuovi obblighi per le autorità competenti di svolgere stress test ESG, ma mira a uniformare metodologie e prassi, assicurando proporzionalità, efficacia ed efficienza nelle attività di vigilanza.

Le linee guida definiscono un quadro comune per lo sviluppo di metodologie e standard degli stress test ESG nel sistema finanziario europeo. Forniscono indicazioni dettagliate su governance, competenze del personale, sistemi di raccolta dati di alta qualità e tempistiche per l'analisi degli scenari.

L'obiettivo è migliorare la coerenza e la qualità degli stress test ESG, facilitando la valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance da parte delle autorità di vigilanza.

La consultazione è aperta fino all'11 settembre 2025, invitando contributi per perfezionare il documento.

7. Dora e intelligenza artificiale

Sandbox regolamentare Fintech: aggiornamenti normativi

1 aprile 2025

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha lanciato una consultazione pubblica su un nuovo schema di regolamento che aggiorna e sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 100/2021, al fine di disciplinare in modo più chiaro e semplificato l'organizzazione e il funzionamento del Comitato FinTech e la relativa sandbox regolamentare. Questo strumento consente agli operatori del settore FinTech di sperimentare prodotti, servizi e processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in collaborazione con le principali Autorità di vigilanza italiane.

L'esperienza maturata con il precedente regolamento ha evidenziato la necessità di semplificare le procedure di ammissione alla sandbox, soprattutto per quanto riguarda gli oneri istruttori e documentali a carico dei soggetti richiedenti, rendendo così il processo più proporzionato e accessibile.

Il nuovo schema mantiene pressoché invariata la struttura, le competenze e il funzionamento operativo del Comitato FinTech, ma introduce importanti novità nelle definizioni e nella disciplina della sperimentazione. In particolare, è stata introdotta la definizione di "operatore FinTech" per identificare con precisione i soggetti ammissibili alla sperimentazione, e la nozione di "sperimentazione FinTech" è stata suddivisa in tre tipologie distinte: sperimentazione in ambiente reale, in ambiente predefinito e in ambiente simulato.

Il regolamento rivisto interviene inoltre sul Capo dedicato alla sperimentazione, aggiornando l'ambito di applicazione, i criteri di ammissibilità e rafforzando le interlocuzioni informali, con un'attenzione particolare al coinvolgimento delle autorità non finanziarie.

Intelligenza artificiale e gestione delle segnalazioni regolamentari

15 aprile 2025

Banca d'Italia ha pubblicato uno studio sull'uso di intelligenza artificiale (IA) e machine learning nella gestione delle segnalazioni regolamentari degli intermediari finanziari. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e l'accuratezza nel trattamento di dati sempre più complessi, riducendo il carico operativo e garantendo una migliore qualità delle informazioni per la vigilanza e l'analisi economica.

Le tecniche di IA sono state applicate principalmente in tre ambiti: validazione dei dati, arricchimento delle banche dati e automazione dei processi gestionali. Nei controlli, i modelli di machine learning affiancano i metodi tradizionali per ridurre i falsi positivi e focalizzarsi sui casi critici. L'arricchimento riguarda il controllo dei dati mancanti, per evitare richieste aggiuntive agli intermediari e semplificare le segnalazioni. L'automazione mira a velocizzare e standardizzare attività ripetitive, migliorando l'efficienza.

Lo studio sottolinea che l'integrazione dell'IA richiede formazione continua, team multidisciplinari, infrastrutture adeguate e trasparenza, mantenendo il principio "human-in-the-loop": l'IA supporta ma non sostituisce il giudizio umano.

DORA: vademecum Banca d'Italia per le segnalazioni

16 aprile 2025

Banca d'Italia ha diffuso un vademecum operativo rivolto agli operatori finanziari, finalizzato a facilitare la corretta compilazione delle segnalazioni previste dal Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), in vigore dal 17 gennaio 2025.

Il documento fornisce chiarimenti utili alla gestione e risoluzione dei principali rilievi scartanti emersi nell'invio delle segnalazioni tramite la piattaforma INFOSTAT. Le entità finanziarie interessate sono tenute a trasmettere gli incidenti ICT gravi e, su base volontaria, le minacce informatiche significative. Per banche, IP, IMEL e AIS, l'obbligo include anche incidenti operativi e di sicurezza dei pagamenti.

Viene inoltre ricordato che il termine per l'invio del Registro delle informazioni sugli accordi contrattuali con fornitori terzi ICT è stato fissato al 15 aprile 2025.

Il vademecum richiama l'attenzione sulle EBA Filing Rules 5.5 e sulle regole tecniche pubblicate dall'EBA, con l'obiettivo di ridurre gli errori di compilazione e migliorare la qualità dei flussi segnaletici.

FSB adotta lo standard FIRE per la segnalazione degli incidenti informatici

16 aprile 2025

Il Financial Stability Board ha pubblicato la versione definitiva del Format for Incident Reporting Exchange (FIRE), uno standard globale pensato per armonizzare la segnalazione degli incidenti informatici e operativi. L'iniziativa nasce per ridurre la frammentazione normativa e semplificare gli obblighi per le imprese attive in più giurisdizioni.

FIRE è basato sulle raccomandazioni FSB del 2023 e mira a rafforzare la coerenza, la tempestività e la cooperazione transfrontaliera in materia di gestione degli incidenti ICT. Il formato è stato sviluppato con il contributo del settore privato e può essere adottato anche da soggetti non finanziari e da fornitori di servizi terzi.

Lo standard è progettato per essere interoperabile con i regimi esistenti e adattabile ai diversi livelli di maturità normativa, fungendo da base per l'adozione di quadri di segnalazione più armonizzati e flessibili a livello globale.

Segnalazioni DORA: aggiornato il vademecum per la compilazione corretta

5 maggio 2025

È stato aggiornato il vademecum operativo per supportare gli operatori nella corretta compilazione delle segnalazioni ICT previste dal nuovo quadro normativo europeo DORA, in vigore dal 17 gennaio 2025. Il documento fornisce indicazioni pratiche su come evitare gli errori più frequenti che portano allo scarto delle segnalazioni da parte dell'autorità centrale.

Tutti gli incidenti ICT gravi devono essere trasmessi tramite la piattaforma INFOSTAT, così come – su base volontaria – le minacce informatiche significative. Alcuni operatori devono inoltre segnalare eventi relativi alla sicurezza operativa o dei pagamenti.

Il vademecum chiarisce che i dati trasmessi sono soggetti a due livelli di verifica: uno tecnico, già effettuato in fase di invio, e un secondo più approfondito, effettuato centralmente. Eventuali nuovi errori rilevati saranno notificati e dovranno essere corretti tempestivamente.

Particolare attenzione va prestata agli errori identificati come “rilievi scartanti”, che determinano il rigetto completo della segnalazione. L'allegato A del documento spiega in dettaglio i criteri da rispettare per evitarli.

L'uso dell'intelligenza artificiale per commettere reati in ambito assicurativo

17 maggio 2025

Nel corso del IV Congresso Nazionale dell'Associazione CODICI, IVASS ha presentato un intervento centrato sull'uso improprio dell'intelligenza artificiale (IA) per perpetrare reati nel settore assicurativo. Il relatore, Roberto Capia del Servizio Ispettorato, ha illustrato come l'IA, pur essendo un potente strumento per ottimizzare i processi assicurativi, venga sempre più sfruttata da soggetti fraudolenti per colpire compagnie e consumatori.

Tra le minacce emergenti, particolare rilievo è stato attribuito al ghost broking, ovvero alla vendita di false coperture assicurative tramite intermediari fittizi che si avvalgono di IA per costruire una presenza online credibile e ingannevole. Le vittime, spesso attratte da offerte allettanti, finiscono per acquistare polizze inesistenti.

IVASS ha sottolineato la necessità di una risposta multilivello: incremento degli investimenti tecnologici per contrastare le frodi, rafforzamento delle attività di vigilanza e diffusione di iniziative educative rivolte a consumatori e operatori del settore. Sono state inoltre condivise alcune raccomandazioni pratiche per riconoscere segnali di rischio e comportamenti sospetti, a tutela della legalità e della trasparenza nel mercato assicurativo.

Cyber stress test: guida ENISA

21 maggio 2025

ENISA ha pubblicato una guida pratica per aiutare le autorità nazionali e settoriali a progettare e condurre cyber stress test nei settori critici, in linea con le normative europee su sicurezza e resilienza (NIS 2, DORA, CER).

Gli stress test informatici servono a valutare la capacità di un'organizzazione di resistere e riprendersi da incidenti informatici gravi, garantendo la continuità dei servizi essenziali. Si concentrano su resilienza operativa, con attenzione sia alla fase di preparazione sia a quella di risposta e ripristino.

La guida propone un approccio strutturato in 5 fasi:

1. Definizione degli obiettivi e coinvolgimento degli stakeholder;
2. Progettazione tecnica e selezione degli scenari;
3. Esecuzione del test;
4. Analisi dei risultati e individuazione delle criticità;
5. Azioni correttive e follow-up.

Sono inclusi esempi pratici, come uno stress test nel settore sanitario.

DORA e TLPT-test: in GU UE processo e struttura dei test

18 giugno 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L del 18 giugno 2025) il Regolamento delegato (UE) 2025/1190 del 13 febbraio 2025, che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) con norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul processo e sulla struttura dei test di penetrazione guidati dalla minaccia (*Threat-Led Penetration Testing – TLPT*).

Il nuovo regolamento definisce i presidi operativi, organizzativi e di governance per l'esecuzione dei TLPT, garantendo allineamento con il framework TIBER-EU e con le migliori pratiche in ambito cyber-resilience.

Principali novità:

- Ambito di applicazione selettivo: i TLPT si applicano solo alle entità finanziarie per cui sono giustificati in base alla rilevanza e al rischio.
- Requisiti per i soggetti esecutori: il personale incaricato deve avere competenze tecniche elevate e capacità di supervisione indipendente.
- Metodologia strutturata: test articolati in fasi, con coinvolgimento dell'entità finanziaria, team indipendenti, fornitori esterni e autorità competenti.
- Ruolo delle autorità: supervisione continua, convalida delle decisioni chiave e presidio dei rischi in ogni fase del test.
- Cooperazione e riconoscimento reciproco: previste forme di coordinamento tra autorità nazionali ed europee per armonizzare i requisiti.

8. Blockchain e Cryptoassets

Il Regolamento MiCA nel nuovo Quaderno Banca d'Italia

13 aprile 2025

La Banca d'Italia ha pubblicato il Quaderno di Ricerca Giuridica n. 103, interamente dedicato al Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA), destinato ad applicarsi in via piena dal 30 dicembre 2024.

Il volume raccoglie gli atti del seminario “Il Regolamento MiCA nel contesto della disciplina bancaria e dei servizi di pagamento”, tenutosi il 29 settembre 2023, con l'obiettivo di fornire un'analisi giuridica approfondita dei profili più rilevanti della nuova disciplina europea sulle cripto-attività.

Vengono trattati, tra gli altri, i temi della classificazione degli asset digitali (ART, EMT, “other than”), del regime degli emittenti di token significativi, del ruolo del white paper nelle offerte al pubblico, delle tutele per i consumatori, del raffronto tra e-money token e moneta elettronica tradizionale, dei requisiti per i fornitori di servizi su cripto-attività e delle implicazioni in materia di antiriciclaggio.

Il Quaderno si chiude con un'appendice normativa che riproduce il testo integrale del Regolamento MiCA e del decreto legislativo n. 129/2024, che ne dà attuazione a livello nazionale.

Cripto-attività: attuati gli orientamenti ESMA sui sistemi di sicurezza

9 Maggio 2025

Con avviso del 9 maggio 2025, Consob ha comunicato la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti ESMA del 26 febbraio 2025 in materia di sicurezza informatica per le cripto-attività. Tali orientamenti specificano le norme dell'Unione relative al mantenimento di sistemi e protocolli di accesso sicuro da parte degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica.

Il riferimento normativo è l'art. 14 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che impone ai soggetti indicati l'obbligo di mantenere adeguati sistemi di sicurezza, secondo standard UE appropriati.

Gli Orientamenti chiariscono anche le modalità di implementazione di politiche e procedure di sicurezza, con l'obiettivo di garantire una maggiore convergenza nell'applicazione del MiCAR in tutta l'Unione.

I destinatari sono le autorità competenti, gli offerenti e le persone che richiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività non rientranti tra gli asset-referenced token o gli e-money token.

Cripto-attività: chiarimenti operativi per l'offerta al pubblico

12 maggio 2025

Banca d'Italia e Consob hanno recepito gli orientamenti emessi dalle autorità europee (ESAs) sui modelli standardizzati per le spiegazioni e i pareri legali necessari all'offerta pubblica di crypto-attività, in attuazione del Regolamento MiCAR.

Le nuove indicazioni definiscono:

- il contenuto e la struttura della documentazione giuridica da allegare al White Paper;
- i criteri per dimostrare che una crypto-attività non rientra in categorie escluse dal MiCAR, né è assimilabile a token di moneta elettronica o a token collegati ad attività;
- un approccio comune per la classificazione delle crypto-attività.

Tali obblighi documentali si applicano anche alle domande di autorizzazione per l'emissione o la negoziazione di token collegati ad attività.

Destinatari dell'adeguamento: banche, SIM, istituti di pagamento e moneta elettronica, emittenti specializzati e operatori che prestano servizi sulle crypto-attività.

Questi dovranno valutare se i loro servizi rientrano nel perimetro normativo del MiCAR, seguendo i criteri comuni forniti negli orientamenti.

Misure restrittive: nuove indicazioni per i controlli su fondi e crypto-attività

20 maggio 2025

Con la nota n. 52 del 19 maggio 2025, Banca d'Italia ha comunicato l'adesione agli orientamenti europei in materia di controlli interni, procedure e politiche per l'attuazione delle misure restrittive dell'UE e nazionali, come previsto dal Regolamento MiCAR.

Gli orientamenti dell'EBA mirano a garantire che gli operatori del settore, tra cui i prestatori di servizi di pagamento e i soggetti attivi sulle crypto-attività, applichino correttamente i controlli necessari per evitare che fondi o crypto-attività siano messi a disposizione di soggetti sottoposti a sanzioni (i cosiddetti "soggetti designati").

Tra i contenuti principali:

- definizione di criteri per il sanction screening;
- linee guida su come strutturare politiche e controlli interni efficaci;
- obblighi specifici anche per soggetti esteri operanti in Italia tramite succursali o punti di contatto.

L'obbligo di conformarsi si applica a una vasta gamma di soggetti vigilati operanti nei settori finanziari e dei servizi digitali. L'obiettivo è rafforzare la capacità di prevenzione rispetto all'uso improprio di fondi e strumenti digitali in violazione delle misure restrittive vigenti.

Basilea pubblica il framework volontario per l'informativa sui rischi climatici

13 giugno 2025

Il Comitato di Basilea ha pubblicato il 13 giugno 2025 il framework volontario per l'informativa sui rischi finanziari legati al clima, a conclusione della consultazione avviata nel novembre 2023. Il documento fornisce un set di tabelle e modelli informativi che le autorità nazionali potranno decidere di adottare su base volontaria, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la qualità delle informazioni sui rischi climatici e ambientali gestiti dalle istituzioni finanziarie. Il Comitato riconosce che la qualità e disponibilità dei dati climatici è ancora in fase di sviluppo e sottolinea la necessità di un approccio flessibile. Il framework non impone un parametro unico, ma incoraggia un insieme coerente di metriche quantitative e qualitative, per fornire una visione olistica dei rischi di transizione e fisici.

Il pacchetto pubblicato include:

- Tabella CRFRA: governance, strategia e gestione del rischio climatico;
- Tabella CRFRB: dettagli su rischio di transizione, fisico e concentrazione;
- Modello CRFR1: esposizioni ed emissioni finanziate per settore;
- Modello CRFR2: esposizioni soggette a rischio fisico;
- Modello CRFR3: esposizioni immobiliari nei mutui, per livello di efficienza energetica;
- Modello CRFR4: intensità delle emissioni per unità fisica e per settore.

L'adozione del framework resta a discrezione delle singole giurisdizioni. Il Comitato continuerà a monitorare l'evoluzione normativa e l'effettiva applicazione del framework da parte degli enti attivi a livello internazionale, riservandosi di valutare future revisioni.

I nostri contatti



MARIO GALIANO

Head of Business Risk Services

mario.galiano@gtc.it.gt.com

T. 348 99 94 049



LORENZO MATTEI

Manager - Business Risk Services

lorenzo.mattei@gtc.it.gt.com

T. 347 7857726



© 2025 Grant Thornton Consultants. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.